

Sentenza N. 2129
 Anno 2019
 Reg. gen. 1690/2016
 Cron. N. 1088/19
 Rep. N.
 In dec. 04-10-19
 Dep. Il 30-10-19
decreto 04-10-19
 OGGETTO



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:

- 1) Daniela Pellingra Presidente
- 2) Giuseppe Lupo Consigliere
- 3) Gabriele Strano Giudice Ausiliario rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1690/2016 R.G., promossa in grado di appello

DA

Condominio dell'edificio di Palermo, via [redacted], in
 persona dell'Amministratore p.t. [redacted], c.f.: [redacted], con
 sede in Palermo, [redacted] rappresentato e difeso dall'Avv.
 Marco Allegra;

- appellante -

CONTRO

[redacted] il [redacted] (C.F. [redacted])
 [redacted], rappresentata e difesa [redacted]
 [redacted] in persona del legale rappresentante [redacted] con
 sede [redacted]

- appellata -

Conclusioni per l'appellante: conclude come in atto di appello.

Conclusioni per l'appellata: conclude come in comparsa di risposta.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

2

Con citazione regolarmente notificata, [redacted] conveniva in giudizio davanti il Tribunale di Palermo il Condominio di via [redacted] di Palermo e la srl [redacted] srl, premettendo di essere condomina del citato condominio e che la società aveva agito nei confronti dello stesso per ottenere il pagamento di quanto dovuto in virtù di lavori appaltati dal medesimo ente.

Poiché il Condominio non aveva pagato, la società aveva agito esecutivamente nei confronti del [redacted] ottenendo l'assegnazione della somma di lire 109.340.881 esistente presso il Banco [redacted].

Per tale ragione, l'odierna appellata chiedeva al Tribunale adito la condanna della srl [redacted] al pagamento di lire 98.837.996, quale quota gravante sulla società quale condomina, e del condominio al pagamento della differenza tra la somma espropriata e l'oggetto del condannatorio della società.

Con sentenza n. 2723/2016, il Tribunale di Palermo, accogliendo le domande proposte dall'attrice, condannava [redacted] srl al pagamento della somma di € 48.462,28, e il Condominio al pagamento della differenza tra € 56.810,26, somma espropriata, e la somma oggetto di condannatorio della [redacted].

Condannava, inoltre, la srl [redacted] al pagamento della somma di € 14.000,00, quale risarcimento danni ex art.96 cpc, oltre che entrambi i convenuti al pagamento delle spese processuali.

Avverso la superiore pronuncia, proponeva impugnazione, con citazione notificata il 20.07.2016, il Condominio soccombente.

Si costituiva in giudizio, con comparsa di risposta del 28/11/2016, la [redacted] chiedendo il rigetto dell'impugnazione.

Precisate le conclusioni all'udienza del 05.04.2019, l'appellante chiedeva di discutere oralmente la causa.

3
All'udienza del 4.10.2019, la causa veniva discussa oralmente ed assunta in decisione.

MOTIVAZIONE

Preliminarmente va dichiarata la contumacia di [redacted] srl, regolarmente evocata in giudizio e non costituitasi.

Con il primo motivo d'appello, il Condominio appellante censura la sentenza impugnata nel capo in cui afferma la sua legittimazione passiva, sostenendo che l'attrice, agendo in regresso, avrebbe dovuto agire nei confronti dei singoli condomini.

Il motivo è fondato.

La Suprema Corte ha di recente affermato (Cass. 11.08.2017 n.20073 e 09/01/2017, n. 199) che ove si abbia riguardo, come nel caso in esame, ad obbligazione per l'esecuzione dei lavori inerenti parti comuni assunta dall'amministratore del condominio, o comunque, nell'interesse del condominio, nei confronti dell'appaltatore, trova applicazione il principio dettato da Cass. Sez. Unite, 08/04/2008, n. 9148 (non operando qui, ratione temporis, il meccanismo di garanzia ex art. 63 disp. att. c.c., comma 2, introdotto dalla L. 11 dicembre 2012, n. 220), con la conseguenza che la responsabilità per il corrispettivo contrattuale preteso dall'appaltatore è retta dal criterio della parziarietà, per cui l'obbligazione assunta nell'interesse del condominio si imputa ai singoli componenti nelle proporzioni stabilite dall'art. 1123 c.c., essendo tale norma non limitata a regolare il mero aspetto interno della ripartizione delle spese (in tal senso Cass., 09/06/2017, n. 14530).

Pertanto, considerato che l'obbligazione ascrivita a tutti i condomini, ancorché comune, è divisibile, trattandosi di somma di danaro e che la solidarietà nel condominio non è contemplata da nessuna disposizione di legge, le obbligazioni e la susseguente responsabilità dei condomini sono

4
governate dal criterio dalla parziarietà.

In sostanza, solo se si parte dalla premessa, ormai smentita dalla giurisprudenza, che il singolo condomino, quale condebitore solidale, possa essere escusso dal terzo creditore per l'intero debito contratto dal condominio, può poi accordarsi a quello il diritto di regresso, altrimenti ravvisandosi nel pagamento dell'intero effettuato da un debitore pro quota, piuttosto, un indebito soggettivo "ex latere solventis".

Ne consegue che l'appellata, che ha pagato all'appaltatore l'intero prezzo dei lavori, in virtù di esecuzione forzata, non è titolare di un diritto di regresso, ex art. 1299 c.c., né per l'intera somma dovuta dal Condominio, né nei confronti degli altri condomini, sia pur limitatamente alla quota millesimale dovuta da ciascuno di essi.

Al più, il pagamento da parte dell'appellata delle quote del corrispettivo d'appalto dovute dal condominio poteva legittimare la stessa ad agire, sempre nei confronti degli altri singoli partecipanti, per ottenere l'indennizzo da ingiustificato arricchimento, stante il vantaggio economico ricevuto dagli altri condomini in misura delle rispettive quote di partecipazione (Cass. Sez. Unite, 29/04/2009, n. 9946).

Va, infine, precisato che il difetto di legittimazione passiva, secondo l'intervento chiarificatore delle S.U. della Cassazione, con sentenza 2951/2016, la titolarità del rapporto (tanto attiva che passiva) costituisce una mera difesa e, pur attenendo al merito, significa che rientra nel problema della fondatezza della domanda, della verifica della sussistenza del diritto fatto valere in giudizio, ma non significa che la relativa prova gravi sul convenuto e che la difesa con la quale il convenuto neghi la sussistenza della titolarità costituisca un'eccezione, tanto meno in senso stretto.

L'accoglimento del primo motivo di gravame rende assorbito il secondo

5
motivo d'appello proposto dal Condominio appellante.

Avendo la causa trovata soluzione in base ad un'interpretazione giurisprudenziale di recente consolidamento, sussistono motivi per compensare tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio.

P.Q.M.


La Corte di Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti e nella contumacia di [redacted], in accoglimento del primo motivo di appello proposto dal Condominio di Via [redacted] avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 2723/2016, rigetta le domande formulate da [redacted] nei confronti del Condominio di Via [redacted] con citazione notificata l'8-9 gennaio 2002.

Conferma per il resto la sentenza impugnata.


Compensa tra le parti costituite le spese di tutti i gradi di giudizio.

Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della seconda sezione della Corte di Appello, 4 ottobre 2019.

Il Giudice Ausiliario est.



Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Sansone Liliana



Il Presidente



Depositato in Cancelleria
Palermo 30-10-19

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Sansone Liliana

